



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

7/10/10 Gen
N° 871/09 R.G.
N° 6242 Cron.

Oggetto: NULLITÀ
CONTRATTI A TERMINI

07-10-10
02-12-10

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Monica Bertoncini** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 871/09 R.G. promossa con ricorso depositato il 3 settembre 2009

Da:

KASSE MASSAMBA con il proc. dom. avv. P. Boiocchi del foro di Bergamo giusta procura a margine del ricorso depositato

-ATTORE

contro:

BREMBO SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore con il proc. dom. avv. Laura Saita del foro di Bergamo e con gli avv.ti F. Simoneschi e A. Crosta del foro di Milano giusta procura a margine della memoria di costituzione

-CONVENUTA

Oggetto: nullità contratto a termine

Causa chiusa a sentenza il **07 ottobre 2010**

CONCLUSIONI:

Parte ricorrente:

1
JMB

come da ricorso depositato in data 22 aprile 2009

Parte convenuta:

come da memoria depositata in data 3 settembre 2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato Kasse Massamba conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Brembo s.p.a. per sentir accertare la nullità e/o l'illegittimità di tutti i contratti stipulati inter partes, delle relative proroghe nonché dei termini ivi apposti e per sentir dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine con qualifica di operaio II livello ex CCNL metalmeccanici; per l'effetto, per sentir dichiarare non interrotto il rapporto di lavoro e condannare la convenuta a riammetterlo in servizio ed a pagare tutte le retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, oltre ad interessi e rivalutazione.

A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta in virtù di due contratti a termine, del 6.2.2007 (prorogato sino al 22.12.2007) e del 14.1.2008 (prorogato fino al 30.9.2008).

In ordine al primo contratto, stipulato per necessità di carattere organizzativo determinata dal trasferimento degli impianti di verniciatura dagli stabilimenti di Levate e di S. Giovanni Bianco a nuovo stabilimento di Mapello, il Massamba rilevava di aver lavorato presso il sito di Mapello già dal 2005, in virtù di un rapporto di somministrazione, contestando quindi che la sua assunzione fosse

CCB

casualmente riconducibile ad alcun trasferimento degli stabilimenti.

In ordine al secondo contratto, stipulato in ragione della introduzione di ulteriori ordinativi per il mercato di primo equipaggiamento, in particolare di clienti giapponesi, il ricorrente affermava la pretestuosità della mansione, sostenendo di non aver mai mutato le proprie mansioni e di aver sempre lavorato presso il reparto verniciatura.

Il Massamba evidenziava l'illegittimità del secondo contratto anche sotto il profilo formale, in quanto, pur essendo decorsi venti giorni tra la data di scadenza del primo contratto e l'inizio della prestazione resa in esecuzione del secondo contratto, quest'ultimo era stato stipulato antecedentemente alla scadenza di tale termine, di tal chè era già intenzione della società riassumere il ricorrente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Brembo s.p.a., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

La convenuta, in ordine al primo contratto, rilevava come l'assunzione fosse avvenuta in conseguenza del trasferimento degli stabilimenti di Levate e San Giovanni Bianco a Mapello, trasferimento noto alle organizzazioni sindacali, con cui erano stati sottoscritti due accordi concernenti proprio la possibilità di ricorrere alla contrattazione a termine in connessione con tale esigenza organizzativa.

In ordine al secondo contratto, la Brembo s.p.a. chiariva che l'assunzione era avvenuta per far fronte

ad alcune commesse del cliente giapponese Nissan.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto evidenziato.

Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta con un primo contratto a tempo determinato del 6.2.2007 - 5.8.2007 (prorogato sino al 22.12.2007) per "necessità di carattere organizzativo determinata dal trasferimento degli impianti di verniciatura dagli stabilimenti di Levate e di S. Giovanni Bianco a nuovo stabilimento di Mapello" (v. doc. 1 fasc. ricorrente).

La circostanza ha trovato riscontro nell'istruttoria, sia testimoniale che documentale.

Infatti, è avvenuto che lo stabilimento di San Giovanni Bianco e quello di Levate sono stati unificati e trasferiti a Mapello, con parte dei macchinari e parte del personale (v. dep. Pota, Moro).

In proposito, il teste Moro ha chiarito che, per effetto di questa unificazione, "la somma del personale di San Giovanni Bianco e di Levate era superiore a quella di Mapello", perciò, per salvaguardare l'occupazione venne deciso, d'accordo con i sindacati, "di sfruttare le possibilità occupazionali provenienti da altri stabilimenti presenti a Curno" (v. dep. Moro).

Pertanto, "parte delle persone provenienti da San Giovanni Bianco e Levate è stata adibita allo stabilimento di Curno", mentre a Mapello era stato "concordato di procedere alla assunzione di personale a termine" fino a che non fosse chiara l'entità della forza lavoro necessaria una volta a regime (v. dep. Moro, Arioli).

Il trasferimento, iniziato nell'aprile 2005, ha richiesto un paio d'anni, come si evince, oltre che dalle deposizioni testimoniali, dagli accordi sindacali in atti (v. dep. Moro, Balestra).

In particolare, nel verbale dell'incontro tenutosi l'11 aprile 2005 tra la Direzione Aziendale Brembo e le RSU, la convenuta ha dato atto del proprio piano industriale, prevedente la chiusura del sito produttivo di San Giovanni Bianco ed il trasferimento di parte sostanziale di tale produzione nel nuovo stabilimento di Mapello, precisando chiaramente che questo piano industriale si sarebbe sviluppato "in un arco temporale pari a 24 mesi a partire dal 01 aprile 2005" (v. doc. 8 fasc. resistente).

Pertanto, l'azienda aveva ipotizzato, comunicandolo alle organizzazioni sindacali, che il trasferimento dei due siti produttivi potesse richiedere almeno due anni.

Il teste Moro ha aggiunto che "per la verniciatura i tempi sono stati un po' lunghi", trattandosi di spostare un impianto un po' complesso, composto da due macchine (v. dep. Moro).

L'azienda ha quindi mantenuto, per un certo periodo di tempo, una macchina presso uno stabilimento ed una presso l'altro, avendo però necessità di utilizzare, per il funzionamento di entrambe le macchine, il

doppio del personale o comunque più di quello necessario a regime (v. dep. Moro).

Tali elementi consentono di ritenere che l'assunzione del ricorrente, avvenuta nel febbraio 2007 (con previsione di scadenza nell'agosto 2007, prorogata sino alla fine di dicembre 2007) con adibizione al reparto verniciatura (interessato dal trasferimento), si sia collocata nell'ambito di questo piano industriale, prevedente la chiusura del sito produttivo di San Giovanni Bianco e di Levate ed il trasferimento di tale produzione nello stabilimento di Mapello.

A seguito di questi trasferimenti alcuni dipendenti della convenuta hanno cessato il rapporto, altri sono stati trasferiti a Curno, per cui si è creata una situazione fluida nell'ambito della quale, non essendo stato ultimato il trasferimento di tutte le macchine, era difficile individuare l'effettivo fabbisogno di personale dell'azienda, una volta a regime.

Deve pertanto concludersi per la legittimità del primo contratto a termine concluso tra le parti.

Ad analoghe considerazioni non può invece pervenirsi in relazione al secondo contratto a tempo determinato stipulato, per il periodo 14.1.2008 - 13.7.2008 (prorogato sino al 30.9.2008), in conseguenza del "temporaneo aumento di lavoro dovuto all'introduzione di ulteriori ordinativi per il mercato di primo equipaggiamento, in particolare di clienti giapponesi" (v. doc. 2 fasc. resistente).

La circostanza è tuttavia rimasta sfornita di prova.

I prospetti prodotti dalla convenuta nulla dimostrano, trattandosi di documenti unilaterali,

generici, che sono rimasti privi di riscontro nelle deposizioni testimoniali (v. do. 14 e 15).

Il ricorrente anche nel secondo periodo è stato addetto al reparto verniciatura che lavora per Nissan, Mercedes, Toyota (v. dep. Arioli).

Il Massamba, tra l'altro, ha operato alla "verniciatura 1" che non riguarda un cliente particolare ma ha carattere generale, riguarda tutti i clienti in base alle commesse" (v. dep. Arioli).

Nessuno dei testi, in ogni caso, ha riferito della necessità, nel 2008, di procedere all'assunzione di personale a tempo determinato per la necessità di far fronte a nuovi ordinativi del cliente Nissan (a cui la convenuta ha fatto specifico riferimento nella memoria difensiva).

Anzi, il Balestra, ha riferito che "il reparto verniciatura ha sempre avuto il suo lavoro, non ci sono stati aumenti di lavoro particolari", né "legati a clienti giapponesi" (v. dep. Balestra).

Solo il teste Pota, con riferimento allo stabilimento della fonderia Ghisa, ben distinto da quello ove operava il ricorrente, ha riferito dell'acquisizione di un contratto molto consistente, nel 2008, ma con la Ford (v. dep. Pota).

Tra l'altro, secondo quanto riferito dai testi in maniera piuttosto univoca, il 2008 fu caratterizzato, più che da nuovi ordini, da un periodo di crisi, manifestatasi già nel mese di giugno, tant'è che l'azienda chiese ai dipendenti di "allargar le ferie" e fece poi ricorso alla cassa integrazione (v. dep. Balestra, Arioli, Pota).

Pertanto, maggiormente priva di giustificazione è risultata la proroga del contratto a termine del

ricorrente avvenuta il 16.6.2008, proprio nel periodo di crisi (v. doc. 4 fasc. ricorrente).

Pertanto, poiché la seconda assunzione del ricorrente è avvenuta al di fuori delle previsioni contrattualmente specificate, accertata la nullità della clausola appositiva del termine, va affermata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione del contratto del 14.1.2008, con condanna della convenuta al ripristino dell'effettività del rapporto.

Al ricorrente spetta inoltre il pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data di costituzione in mora (doc. 5 fasc. ricorrente), detratto quanto dallo stesso percepito per l'attività lavorativa medio tempore svolta e documentata dalla documentazione in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Per quanto infine attiene all'eccezione di carattere formale, la stessa non può essere accolta.

Infatti, è pur vero che il secondo contratto è stato sottoscritto il 4.1.2008, prima del decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 d.lvo 368/01, ma la data di decorrenza dell'assunzione (14.1.2008) è stata fissata nel rispetto di tale termine.

Inoltre, considerata la causale dell'assunzione non si rinviene alcun intento fraudolento.

Infatti, benché la convenuta non sia riuscita a dimostrare di aver fatto ricorso all'assunzione a termine in ragione di alcuni ordinativi provenienti da clienti giapponesi, è evidente che in una simile situazione il datore di lavoro, ipotizzando un incremento dell'attività, possa aver interesse,

anticipando così la sottoscrizione del contratto, ad assicurarsi la prestazione di un dipendente, come il ricorrente, già pratico del lavoro.

In definitiva, sotto il profilo formale non è rinvenibile un intento fraudolento della società convenuta.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 871/09 R.G.

1. dichiara che tra Kasse Massamba e la Brembo spa intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 14.1.2008.

2. condanna la Brembo spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto medesimo ed a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora, dedotto quanto dallo stesso percepito per l'attività lavorativa svolta medio tempore, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;

3. condanna la Brembo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 di cui € 1.100,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge.

Bergamo, 7 ottobre 2010

IL CANCELLIERE

A. Walter Domenighini

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

M. Bertoncini

Depositato in cancelleria

2010 - 2 DIC. 2010

IL CANCELLIERE - C1

A. Walter Domenighini